



COMUNE DI ITALA

PROV. DI MESSINA

(c.f.80007400833-tel.090/952155 fax090/952116-cap98025-e-mail municipiodiitala@virgilio.it)

OGGETTO: RISPOSTA AI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO "Per il Futuro di Itala"

In riferimento all'interrogazione pervenuta in data 04.02.2009 prot. n° 1339 relativamente all'incarico conferito con O.S. n° 74 del 27.12.2008, si specifica quanto segue:

L'ordinanza n 74 del 27.12.08 è stata emessa per incaricare, in via d'urgenza, dei professionisti che, visto il perdurare della condizione d'emergenza causata dall'alternarsi della chiusura della SS 114 sia a Capo Scaletta che a Capo Ali.

L'ordinanza emessa il 27.12.08 è stata necessaria per rimuovere l'empasse che perdurava sull'iter realizzativo delle bretelle in argomento da parte degli organi istituzionali preposti alla gestione delle reti stradali ed autostradali e per il quale, in concomitanza delle feste natalizie, si è dovuto procedere al conferimento dell'incarico che ha prodotto in tempi celeri la progettazione esecutiva di che trattasi.

L'ordinanza è stata emessa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 18.12.08 e quindi alla L. 225/92 che prevede per tali condizioni di rischio e pericolo l'emanazione di speciali poteri ai soggetti attuatori per superari tali crisi.

A seguito della dichiarazione di stato di emergenza, come prassi procedimentale dell'iter di protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un'ordinanza che specifica quali norme possono essere derogate; tale ordinanza è la n 3734 del 16.01.09.

Tale ordinanza prevede, tra l'altro, che per indifferibili motivi d'urgenza, come nel caso in questione, è possibile avvalersi di liberi professionisti per la redazione di progetti da inserire nel programma di finanziamenti della protezione civile di cui all'ordinanza stessa.

In particolare si richiama l'art 5 dell'ordinanza stessa su quanto sopra indicato e l'art 6 nello specifico delle deroghe applicabili alla normativa vigente in materia di appalti pubblici quali, nello specifico, l'occupazione per cause di pubblica utilità, l'espropriazione, le conformità urbanistiche e l'affidamenti di incarichi a liberi professionisti (art 90 91, 92, 93 del D.Lgs 163706)

La discrasia cronologica tra l'emanazione dell'ordinanza d'incarico e quella di protezione civile è solo formale in quanto a seguito della dichiarazione di stato d'emergenza si era già a conoscenza della successiva ordinanza.

Relativamente ai quesiti posti, dunque, è possibile porre le seguenti risposte:

- le competenze tecniche sono riportate nel quadro economiche e verranno definite in funzione dell'importo lavori finale scaturito dalle diverse conferenze dei servizi alle quali il progetto è stato argomento di discussione da parte degli enti preposti; si specifica che allo stato attuale, a seguito dell'ultima conferenza di servizi svolta presso la sede della protezione civile di Messina si è giunti alla conclusione che la spesa ammissibile al

finanziamento sarà al di sotto di € 500.000,00 in quanto applicabili le deroghe dell'ordinanza di cui sopra per gli aspetti tecnico funzionali (vedi verbale di conferenza dei servizi nel quale, tra l'altro, si specifica l'inserimento del progetto in programma di finanziamento per tale cifra);

- Il provvedimento di assunzione del finanziamento è l'ordinanza 3734 del 16.01.09 che prevede una copertura totale di € 100.000.000,00 e per il progetto in questione di circa € 500.000,00 come da verbali di conferenza dei servizi;
- Il pagamento delle spese di progettazione è da prevedere all'interno del finanziamento in quanto l'art 5 dell'ordinanza 3734 prevede la possibilità di incaricare professionisti esterni per opere come quella in argomento;
- Il progetto è stato trasmesso con nota del 30.12.2008 prot.10958.
- L'ordinanza di assunzione del debito è sempre la n.3734 del 16.01.09 sia per la realizzazione delle opere che per quella delle spese tecniche;
- Non è stato emesso impegno di spesa in quanto le ordinanze di protezione civile ed in particolare la più citata ordinanza 3734 del 16.01.09, ha permesso di derogare quanto previsto dagli OO. del EE. LL. in materia di copertura successiva ad un'ordinanza sindacale prevedendo al suo interno disposti di deroga come l'art 6. Si prevede, quindi, di sostenere le spese tecniche con il finanziamento dell'opera che, come da verbali di conferenza dei servizi relativi all'iter di approvazione, si evince essere stata finanziata dal dipartimento della protezione civile stesso;
- Il disciplinare d'incarico non è stato ancora sottoscritto in quanto l'ordinanza d'incarico prevede la sottoscrizione dopo la consegna del progetto esecutivo finale. Tale elaborato è ancora soggetto alle ultime modifiche dettate dalle prescrizioni delle diverse richieste degli enti competenti territorialmente sul progetto in argomento.



IL SINDACO

(Dott. Antonio Miceli)

Antonio Miceli